



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE GARE E APPALTI

DECRETO DIRIGENZIALE

G032/2025 - Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria - incarico professionale per i servizi di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione pratica antincendio per i lavori di realizzazione del "Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario Careggi". Importo appalto € 1.261.333,65 oltre IVA e Oneri previdenziali. CUI S01279680480202400046 - CUP B11B21006070001 - RUP Arch. Cinzia Persiani – CPV 71247000-1 - CPV 71300000-1 –. RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA.

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", così come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle università";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale n. 245/2025 prot. n. 49434 del 03/03/2025 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

DATO ATTO che l'acquisto in parola è ricompreso nella programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi approvata in aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep.63 Prot. 14084 30.06.2025 - Programma ID FS012796804802025002 - CUI S01279680480202400046;



DATO ATTO che con Decreto del Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere prot. n° 214361 (1440) del 03/12/2020, è stata nominata in qualità di Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Cinzia Persiani, Funzionario Amministrativo afferente al Settore Sviluppo Piano Edilizio - Area Programmazione e sviluppo grandi opere dell'Università degli Studi di Firenze;

RICHIAMATO il proprio Decreto Rep. n. 126/2026 Prot. 0023839 del 30/01/2026, pubblicato in Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 971/2026 prot. 23889 del 30.01.2026 a valere come decisione di contrarre della procedura in oggetto;

VISTI gli atti della gara in oggetto, esperita a mezzo piattaforma telematica START in conformità a quanto disposto dagli obblighi di digitalizzazione ex artt. 19 e ss. del D.lgs. 36/2023 e specificamente in tema di obbligo di utilizzo delle PAD Piattaforme di Approvvigionamento Digitale di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, in data 04/02/2026, la procedura in oggetto è stata pubblicata su START con ID 003170/2026 e che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al 11/03/2026, ore 14:00;

VISTI i quesiti pervenuti dai potenziali concorrenti;

VISTA la comunicazione del RUP, pervenuta tramite annotazione alla nota prot. 21639 del 28.01.2026 in merito alla opportunità di rettificare in senso favorevole alla massima partecipazione i criteri relativi alla dimostrazione dell'esperienza dei concorrenti, prevedendo un più ampio periodo di riferimento;

CONSIDERATO quanto normato da ANAC nei bandi tipo in termini di limiti temporali per le esperienze pregresse nella valutazione dell'offerta tecnica poiché restrittivo della concorrenza (vedi anche atto del Presidente approvato dal Consiglio nell'adunanza del 17.01.2023, Fasc. n. 3356/2022);

TENUTO CONTO comunque del superiore interesse pubblico alla massima partecipazione dei concorrenti, da valutare anche in termini di chances di aggiudicazione della gara;

RITENUTO pertanto di rettificare, in qualità di ufficio preposto all'espletamento della procedura di gara, il Disciplinare di Gara, all'art. 14 "Offerta Tecnica" relativamente al paragrafo "Professionalità e adeguatezza del concorrente" espungendo qualunque limite temporale al periodo di riferimento dei servizi pregressi, come segue:

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE

La valutazione dell'esperienza pregressa è finalizzata a valorizzare la qualità specifica dell'esecuzione che incide direttamente sulla qualità del servizio offerto.

Criterio A1 - Esperienza del concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione di direzione lavori, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi di direzione dei lavori (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento, durata, etc. come da modello allegato) svolti e completati ~~nell'ultimo quinquennio~~ lungo tutto l'arco di vita professionale relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini in relazione alle categorie indicate nel presente Disciplinare e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente appalto relativamente a:

- tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione);
- profilo architettonico, strutturale e impiantistico (vale a dire, analogia categorie e classi lavori);
- destinazione d'uso/funzionale e profilo dimensionale dell'intervento/immobile;

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 20 punti (D) – Discrezionale

CRITERIO A.2 - Esperienza del concorrente significativa della propria esperienza per lo svolgimento del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi del servizio di coordinamento per la sicurezza (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento,

durata, etc. come da modello allegato) svolti e completati ~~nell'ultimo quinquennio~~ lungo tutto l'arco di vita professionale relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto, in relazione alle categorie indicate nel presente Disciplinare e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente appalto. relativamente a:

- tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione);
- profilo architettonico, strutturale e impiantistico (vale a dire, analogia categorie e classi lavori);
- destinazione d'uso/funzionale e profilo dimensionale dell'intervento/immobile

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 20 punti (D) – Discrezionale

CRITERIO A.3 – competenze pregresse di gestione informativa, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, che dimostrino la capacità a realizzare la prestazione richiesta.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi svolti e completati ~~nell'ultimo quinquennio~~ lungo tutto l'arco di vita professionale relativi ad illustrare il controllo in itinere della modellazione informativa, facendo riferimento sia alla competenza di restituzione grafica del progetto che alla produzione e gestione dei documenti desunti per la contabilità ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità nella modellazione informativa e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 10 punti (D) – Discrezionale

CONSIDERATO non necessario disporre una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, in virtù della natura estensiva delle rettifiche intervenute, nonché del consistente periodo residuo per la presentazione delle offerte;

Ciò premesso,

DECRETA

- a) di rettificare, in qualità di ufficio preposto all'espletamento della procedura di gara, il Disciplinare di Gara, all'art. 14 "Offerta Tecnica" relativamente al paragrafo "Professionalità e adeguatezza del concorrente" espungendo qualunque limite temporale al periodo di riferimento dei servizi pregressi, come segue:

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE

La valutazione dell'esperienza pregressa è finalizzata a valorizzare la qualità specifica dell'esecuzione che incide direttamente sulla qualità del servizio offerto.

Criterio A1 - Esperienza del concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione di direzione lavori, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi di direzione dei lavori (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento, durata, etc. come da modello allegato) svolti e completati ~~nell'ultimo quinquennio~~ lungo tutto l'arco di vita professionale relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini in relazione alle categorie indicate nel presente Disciplinare e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente appalto relativamente a:

- tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione);
- profilo architettonico, strutturale e impiantistico (vale a dire, analogia categorie e classi lavori);
- destinazione d'uso/funzionale e profilo dimensionale dell'intervento/immobile;

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 20 punti (D) – Discrezionale

CRITERIO A.2 - Esperienza del concorrente significativa della propria esperienza per lo svolgimento del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi del servizio di coordinamento per la sicurezza (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento, durata, etc. come da modello allegato) svolti e completati ~~nell'ultimo quinquennio~~ **lungo tutto l'arco di vita professionale** relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto, in relazione alle categorie indicate nel presente Disciplinare e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente appalto. relativamente a:

- tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione);
- profilo architettonico, strutturale e impiantistico (vale a dire, analogia categorie e classi lavori);
- destinazione d'uso/funzionale e profilo dimensionale dell'intervento/immobile

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 20 punti (D) – Discrezionale

CRITERIO A.3 – competenze pregresse di gestione informativa, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, che dimostrino la capacità a realizzare la prestazione richiesta.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi svolti e completati ~~nell'ultimo quinquennio~~ **lungo tutto l'arco di vita professionale** relativi ad illustrare il controllo in itinere della modellazione informativa, facendo riferimento sia alla competenza di restituzione grafica del progetto che alla produzione e gestione dei documenti desunti per la contabilità ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità nella modellazione informativa e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 10 punti (D) – Discrezionale

- b) di comunicare a tutti i concorrenti le rettifiche intervenute a mezzo il sistema di comunicazione della PAD;
- c) di pubblicare il presente atto sul profilo web dell'Amministrazione sezione Bandi di Gara e Contratti, sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sulla PAD per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto in interazione con i servizi della BDNCP di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- d) gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP;
- e) fermo il resto.

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti

Allegati:

- Disciplinare rettificato



Firmato
digitalmente da
MASSIMO
BENEDETTI
Data: 11/02/2026
13:12:59 CET

DISCIPLINARE RETTIFICATO

LA RETTIFICA RIGUARDA L'ART. 14 OFFERTA TECNICA-PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE

La valutazione dell'esperienza pregressa è finalizzata a valorizzare la qualità specifica dell'esecuzione che incide direttamente sulla qualità del servizio offerto.

Criterio A1 - Esperienza del concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione di direzione lavori, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi di direzione dei lavori (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento, durata, etc. come da modello allegato) svolti e completati ~~nell'ultimo quinquennio~~ lungo tutto l'arco di vita professionale relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini in relazione alle categorie indicate nel presente Disciplinare e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente appalto relativamente a:

- tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione);
- profilo architettonico, strutturale e impiantistico (vale a dire, analogia categorie e classi lavori);
- destinazione d'uso/funzionale e profilo dimensionale dell'intervento/immobile;

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 20 punti (D) – Discrezionale

CRITERIO A.2 - Esperienza del concorrente significativa della propria esperienza per lo svolgimento del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,

desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi del servizio di coordinamento per la sicurezza (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento, durata, etc. come da modello allegato) svolti e completati ~~nell'ultimo quinquennio~~ **lungo tutto l'arco di vita professionale** relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto, in relazione alle categorie indicate nel presente Disciplinare e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente appalto. relativamente a:

- tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione);
- profilo architettonico, strutturale e impiantistico (vale a dire, analogia categorie e classi lavori);
- destinazione d'uso/funzionale e profilo dimensionale dell'intervento/immobile

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 20 punti (D) – Discrezionale

CRITERIO A.3 – competenze pregresse di gestione informativa, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, che dimostrino la capacità a realizzare la prestazione richiesta.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi svolti e completati ~~nell'ultimo quinquennio~~ **lungo tutto l'arco di vita professionale** relativi ad illustrare il controllo in itinere della modellazione informativa, facendo riferimento sia alla competenza di restituzione grafica del progetto che alla produzione e gestione dei documenti desunti per la contabilità ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità nella modellazione informativa e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 10 punti (D) – Discrezionale



G032_2025 - Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria - incarico professionale per i servizi di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la redazione di pratica antincendio per i lavori di realizzazione del "Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario Careggi" da svolgersi ai sensi dell'art. 114 e dall'allegato II.14 del D. Lgs.36 /2023 smi applicando metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato I.9 del D. Lgs. 36/2023 smi - CUI S01279680480202400046 - CUP B11B21006070001 - CPV 71247000-1 - CPV 71300000-1 - RUP Arch. Cinzia Persiani

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

1. PIATTAFORMA
 - 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)
 - 1.2. DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3. IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1. DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2. CHIARIMENTI
 - 2.3. COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
 - 3.1. DURATA
 - 3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

3.3. REVISIONE PREZZI

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI

TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

7. AVVALIMENTO

8. SUBAPPALTO

9. GARANZIA PROVVISORIA

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

13.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

13.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

13.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

14. OFFERTA TECNICA



15. OFFERTA ECONOMICA
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- 16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
- 16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
- 16.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
25. ACCESSO AGLI ATTI
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

L'Università degli Studi di Firenze ha in corso di affidamento l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del "Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario Careggi" per la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad aule per soddisfare le esigenze di spazi didattici. Il progetto esecutivo affidato sarà redatto conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, per la parte applicabile: <https://www.mase.gov.it/portale/-/cam-vigenti>, e dovrà essere svolto mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM), ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato I.9 del D. Lgs. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il telematico Start, accessibile all'indirizzo Internet: <http://start.toscana.it> .

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 c.d. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi di ipotesi di proroga previste dall'art. 1 c. 4 e 5 dell'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023.

Luogo di esecuzione della prestazione Firenze IT14.

CUI S01279680480202400046 CUP: B11B21006070001

Responsabile unico del progetto: arch. Cinzia Persiani cinzia.persiani@unifi.it .

Coordinatore dei flussi informativi: ing. Andrea Lemmi andrea.lemmi@unifi.it

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e

programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle prescrizioni tecnico-informatiche della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei *Manuali* messi a disposizione dalla PAD alla pagina "Istruzioni".

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che regola il funzionamento e l'utilizzo della PAD. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona

munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC

29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 02 8148 0761 (dalle ore 08:30 alle ore 18:30), oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- tabella dei requisiti (All. 1);
- Scheda Composizione Gruppo di Lavoro (All. 2);
- Modello O.T. – Schema Relazione - Criterio A1-A2-A3 (All. 3);
- Modello O.T. – Schema Relazione - Criterio B1-B2 (All. 4);
- Tabella determinazione corrispettivi per i servizi di Direzione Lavori (All. 5);
- Tabella determinazione corrispettivi Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (All. 6);
- Corrispettivi Pratica antincendio secondo le Linee Guida del Consiglio Nazionale Ingegneri - fase 2 - e art. 6, comma 2 D.M. 17/06/2016 (All. 7);
- Capitolato informativo (All. 8);
- Offerta gestione informativa (oGI) (All. 9);
- Capitolato tecnico (All. 10);
- Elenco degli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara (All. 11);
- Schema di contratto;
- Schema domanda di partecipazione integrativa;
- Documento di gara unico europeo;



- Dichiarazione Protocollo di legalità;
- Dichiarazione Patto Integrità;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html> e sulla PAD, all'interno della sezione di e-procurement al sito <http://www.start.toscana.it>

La documentazione progettuale è visibile al link:

https://drive.google.com/drive/folders/1QXV_f8klPHwEeu7T8fgALTmzTAE03HhB

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto

dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

I servizi a base di gara afferiscono ad opere rientranti nelle seguenti categorie e Id, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z_2 allegata al D.M. 17 giugno 2016, per l'importo di seguito specificato:

Codice	ID. OPERE	Categoria	Grado Complessità G	Costo Categorie (€) V	Parametro Base <<P>>
EDILIZIA	E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca	1,20	9.064.674,97	4,648%

STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	7.534.850,34	4,775%
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	1.258.580,73	6,631%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	2.867.778,72	5,612%
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere,- singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	2.813.140,91	5,632%
IMPORTO LAVORI				23.539.025,67	

L'appalto verrà affidato in un unico lotto poiché è fondamentale garantire coerenza e allineamento tra tutte le prestazioni tecniche previste dal progetto, la cui gestione coordinata si rende necessaria vista la complessità dell'opera e il carattere di innovazione che racchiude in sé.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'articolo 41, co. 15 bis del Codice, nonché dell'Allegato I.13, al Codice, recante "Determinazione dei parametri per la progettazione" e ai sensi della tabella Z-2 e art. 6 comma 2 decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni richieste", come sotto rappresentato:

Servizi	CPV	Compenso €	Spese e Oneri €	Corrispettivo €
Direzione Lavori e ufficio con 4 direttori operativi ed un ispettore di	71247000-1	803.176,04	87.385,53	890.561,57

Servizi	CPV	Compenso €	Spese e Oneri €	Corrispettivo €
cantiere				
Coordinamento per la sicurezza in esecuzione	79417000-0	308.689,90	33.585,46	342.275,36
Pratica SCIA antincendio	71317100-4	28.496,72		28.496,72
TOTALE		1.140.362,66	120.970,99	1.261.333,65

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

I costi della manodopera sono pari a € 0,00.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 .

L'onorario è stato incrementato del 10% data l'obbligatorietà dell'adozione di metodologia BIM; le spese e gli oneri accessori, calcolati anche sull'incremento percentuale BIM e quantificati nella percentuale pari al 10,88% dato l'importo complessivo delle opere, sono pari ad € 1.261.333,65.

L'importo soggetto a ribasso è pari al valore € 441.466,78, pari al 35% dell'importo a base di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 15 bis, combinato disposto art. 108, comma 2 lett. b) del D.Lgs 36/2023 s.m.i.,



L'appalto è finanziato nella misura del 60% con fondi M.U.R. di cui al Bando n. 1274/2021 e al 40% con fondi dell'Amministrazione. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

3.1. DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di 1000 giorni naturali e consecutivi di cui:

- 900 giorni per l'attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza;
- ulteriori 100 giorni dall'ultimazione dei lavori per la pratica Antincendio;

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio; è contemplato l'avvio anticipato del servizio alle condizioni di cui al combinato disposto degli articoli 17 c. 8 e 50 c. 6 codice ovvero che l'esecuzione anticipata del contratto può essere disposta dalla stazione appaltante dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per motivate ragioni.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione Contraente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto. Sono ammesse modifiche contrattuali esclusivamente nel rispetto dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Pertanto, il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, c.4, del d.lgs. n. 36/2023 è pari a € 1.261.333,65, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Importo a base di gara	€ 1.261.333,65
------------------------	----------------

Quinto d'obbligo (art. 120 c. 9 codice)	€ 252.266,73
Valore globale stimato netto IVA	€ 1.513.600,38

Gli oneri previdenziali e fiscali sono esclusi dal precedente conteggio.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b) e c) del Codice: il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura qualora sopravvenga la necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, a condizione che un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e, al contempo, comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicando il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

Il contratto può essere modificato anche nell'ipotesi di varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante, compresa la sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicando il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

In entrambi i casi, è consentita la modifica solo se l'aumento del prezzo non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

3.3. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60,

co. 2 del D.lgs 36/2023. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al co. 1 dell'art. 60, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall' ISTAT.

Ai sensi dell'art. 60, co. 4 quater e dell'All. II.2-bis (Tabella D1) del D.lgs. 36/2023, per le attività di "Direzione Lavori" e di "Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione", l'indice ISTAT revisionale applicabile è il 71 [Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche]. Con riferimento alle attività di "Pratica Scia Antincendio", l'indice ISTAT revisionale applicabile è il 71.1 Altre attività di ingegneria.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare, ai sensi dell'art. 66 Codice:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio tra i diversi soggetti abilitati. Ai fini della partecipazione, detti soggetti sono tenuti a: i) ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di S.I.A., ii) predisporre e ad aggiornare un organigramma nel quale devono essere indicate le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e

tecniche; iii) avere, nella compagine aziendali, almeno un direttore tecnico in possesso di determinati requisiti; iv) delegare l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto. (Sentenza CGUE, 11 giugno 2020, C-219/19; Parere di precontenzioso ANAC n. 159 16/04/2025);

- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T.I (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T.I, le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In

caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora

in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g).

Ai sensi degli articoli 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 95, comma 3, del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, comma 6, del Regio Decreto n. 267/1942, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto Regio Decreto, ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non può

partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta, a meno che non dimostri che dallo svolgimento di tale attività non sia derivato alcun vantaggio competitivo.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di R.T.I., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I.

In caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice; motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità stipulato tra l'Università degli Studi di Firenze e la Prefettura di Firenze (v. https://amministrazionetrasparente.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/protocollo_prefettura_fi_unifi.pdf) nonché del Patto di integrità (v. https://amministrazionetrasparente.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/protocollo_prefettura_fi_unifi_patto_integrita.pdf) e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e d'ingegneria, accedendo al FVOE.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12, del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di

architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice.** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) **per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.** Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi oggetto di appalto dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive

qualificazioni professionali.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. a) e b) deve essere dichiarato mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, (DGUE, Parte IV, sezione A: Criteri di selezione - Idoneità).

c) REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto della presente procedura di gara, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità personalmente responsabili, nominativamente indicate, in possesso dei requisiti di idoneità di seguito indicati e dei relativi specifici titoli di studio/professionali, che l'operatore economico indicherà già in sede di presentazione dell'offerta, compilando il modello denominato "Scheda Composizione Gruppo di Lavoro":

GRUPPO DI LAVORO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI		
	Figura richiesta	Requisito minimo richiesto
1.	Direttore dei Lavori	Laurea in Ingegneria o in Architettura (Quinquennale o Specialistica) iscritto nella sezione A dell'Albo Professionale (art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537) da almeno dieci anni
2.	Direttore Operativo Strutture	Laurea tecnica (ingegneria o architettura) magistrale, quinquennale o triennale in ingegneria edile ed iscrizione al relativo Albo Professionale da almeno 5 anni
3.	Direttore Operativo Impianti Meccanici	Laurea magistrale, quinquennale o triennale in ingegneria ed iscrizione al relativo Albo Professionale ovvero

		diploma di Perito Industriale Termotecnico ed iscrizione al rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni
4.	Direttore Operativo Impianti Elettrici	Laurea magistrale, quinquennale o triennale in ingegneria ed iscrizione al relativo Albo Professionale ovvero diploma di Perito Industriale Elettrotecnico ed iscrizione al rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni
5.	Direttore operativo con funzioni di coordinatore dei flussi informativi	Tecnico in possesso della certificazione accreditata in conformità della norma UNI 11337 e successive modifiche (BIM Manager / BIM Coordinator / BIM Specialist), i cui requisiti possono essere posseduti anche da uno degli altri tecnici indicati
6.	Ispettore di cantiere	Tecnico iscritto al rispettivo Albo Professionale in possesso di idoneo titolo di studio per svolgere le funzioni di controllo tecnico, amministrativo e contabile all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori.
7.	Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008



8.	Professionista Antincendio	Laurea o Diploma di cui all'art. 3 D.M 5 agosto 2011 con iscrizione all'Albo da almeno dieci anni. Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, i cui requisiti possono essere posseduti anche da uno degli altri tecnici indicati
----	----------------------------	---

Il numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di lavoro è pari a 5 professionisti

È possibile indicare uno stesso soggetto per più prestazioni indicate, purché in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.

È possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti, fermo il rispetto del numero minimo di unità richieste e fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 114 co. 4 del Codice, il direttore dei lavori, o altro componente dell'ufficio di direzione dei lavori, non può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Per la fase di Direzione Lavori, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 co. 11 dell'allegato I.9 al Codice e dall'art. 2 co. 4 dell'allegato II.14 al Codice, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione dei lavori pubblici saranno svolti mediante l'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara (vedi modello "schema gruppo di lavoro") nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno

essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

L'operatore economico è tenuto altresì a precisare la natura del rapporto professionale intercorrente con il professionista ed instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di un'associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA); ausiliario; o subappaltatore necessario.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi art. 40 ALL. II.12 i requisiti economico- finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere

o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto, pari a € 1.261.333,65.

Tali dichiarazioni devono essere rese sul modello fornito “tabella dei requisiti”.

Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria del concorrente alla presente procedura, considerata la rilevanza e la strategicità dell'affidamento in questione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi art. 40 ALL. II.12 aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati e specificamente.

il requisito deve essere dimostrato tramite presentazione di massimo n. 3 contratti analoghi di importo ciascuno pari ad almeno della metà dei compensi previsti in tabella di cui all'art. 3 del presente disciplinare e specificamente:

- a) servizi di direzione dei lavori per un importo complessivo pari a € 445.280,79;
- b) servizi di coordinamento per la sicurezza in esecuzione pari a € 171.137,68;
- c) servizi di pratica SCIA ai fini antincendio pari a € 14.248,36

Il suddetto requisito di capacità tecnico professionale è richiesto in considerazione del valutato interesse pubblico alla partecipazione di operatori in possesso di comprovata e solida esperienza professionale, tenuto conto del valore e rilevanza strategica delle opere oggetto dell'appalto.

Tali dichiarazioni devono essere rese sul modello fornito "tabella dei requisiti".

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 66 co. 1 lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lett. a) del presente disciplinare devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c) relativo all'iscrizione ad appositi albi professionali previsti per l'esercizio delle attività oggetto di appalto è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto

dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Per il servizio di ingegneria relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Per il servizio di abilitazione antincendio: il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8/03/2006 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il possesso di certificazione accreditata in conformità della norma Uni 11337 per il Coordinatore dei Flussi Informativi;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Per il servizio di ingegneria relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Per il servizio di abilitazione antincendio: il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8/03/2006 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il possesso di certificazione accreditata in conformità della norma Uni 11337 per il Coordinatore dei Flussi Informativi.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le

misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, comma 11, del D. Lgs 36/2023, l'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni principali riguardanti i servizi appaltati con la presente gara (salvo che per le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura; tali attività possono altresì essere affidate – senza che costituiscano subappalto - a terzi, liberi professionisti singoli, ai sensi dell'art. 119, c.3 lett. a), rimanendo ferma la responsabilità dell'affidatario anche ai fini di tali attività) tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro. Ciò in ragione della specificità del servizio stesso oggetto di affidamento.

Avuto riguardo alle professionalità di cui alla struttura operativa minima (Gruppo di Lavoro) si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto in quanto trattasi di requisiti propri dell'affidatario: tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del

concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale), il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo i requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione)e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 gg decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

È comunque ammesso il subappalto delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni e che richiedono la produzione di elaborati specialistici e di dettaglio.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro.



L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Affidatario potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Università per tutte le prestazioni fornite. L'Università sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'Affidatario.

9. GARANZIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con versamento PagoPA, come previsto dal Codice Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012. Per ogni indicazione circa le modalità di pagamenti spontanei verso l'Università di Firenze, è disponibile la pagina "Pagamenti verso l'Università degli Studi di Firenze" consultabile al link <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/vp-10234-pagamenti-verso-l-universita-degli-studi-di-firenze.html>. La causale del pagamento dovrà riportare la dicitura:

"Garanzia provvisoria G032_2025" e indicare il codice CIG della procedura. Si rappresenta che il deposito è infruttifero.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;



- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi

NORMA	OGGETTO	Ultima versione
SA 8000	Certificazione social accountability 8000	2014
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015



UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'orario indicati nel sistema telematico START a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- **l'offerta è vincolante per il concorrente;**
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la

presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che

compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- ☐ Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC qualora non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte
- ☐ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- ☐ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- ☐ la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- ☐ qualora dovuta, il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, purché la stessa risulti avere data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- ☐ qualora dovuta, l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza
- ☐ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- ☐ la mancata, incompleta o irregolare traduzione. in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 11.1.

Non sono sanabili:

- ☐ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- ☐ le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- ☐ la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a

disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

☐ qualora dovuta, la mancata sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD sezione "richieste amministrative" della procedura per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione da compilare in piattaforma;
- Domanda di partecipazione integrativa;
- DGUE;
- tabella requisiti (all.1);
- scheda composizione Gruppo di Lavoro (all.2);
- eventuale procura;

- ricevuta del pagamento del contributo ANAC;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.4;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.5;
- patto di integrità;
- dichiarazione relativa al protocollo di legalità;
- dichiarazione/quietanza relativa al pagamento dell'imposta di bollo;
- garanzia provvisoria;
- eventuali certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
- eventuale altra documentazione.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA E DOMANDA INTEGRATIVA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla PAD.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo

operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

b. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34

dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

a dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

b. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

c. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. b) e c), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

b. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12;

c. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. b) e c), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Il Concorrente, con la domanda di partecipazione, altresì dichiara:

- con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di DL, i seguenti dati:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

- con riferimento al professionista che esegue il servizio di Coordinamento della sicurezza, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
- remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/vp-9849-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità e il protocollo di legalità accessibile al seguente link: <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/vp-9845-corrruzione.html>



- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
- di assumere gli impegni di cui all'art. 102, comma 1 del Codice e in particolare:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e

allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98 comma 6 lett. e) per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti

dichiarati;

2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per

conto delle mandanti/consorziate;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

o, in alternativa:

- di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

o, in alternativa

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente <indicare il nominativo, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

o, in alternativa

- di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

o, in alternativa

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente
<indicare il nominativo, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta,
e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non
sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro
decisionale.

**Per i consorzi stabili e i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del
Codice**

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata
che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning
adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione
della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato
nel FVOE;

o, in alternativa

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti
motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad
adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque
prima dell'aggiudicazione;

**[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità
aziendale]**

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il
da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il
..... da

**[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o
finanziario. La dichiarazione e resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del**



codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ...;

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica su START, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica e relativi allegati;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) l'offerta di Gestione Informativa (oGI) redatta sulla base di quanto richiesto nel Capitolato Informativo posto a base di gara del progetto esecutivo.
- d) Eventuale relazione tecnica oscurata;
- e) eventuale dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE

La valutazione dell'esperienza pregressa è finalizzata a valorizzare la qualità specifica dell'esecuzione che incide direttamente sulla qualità del servizio offerto.

Criterio A1 - Esperienza del concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione di direzione lavori, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi di direzione dei lavori (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento, durata, etc. come da modello allegato) svolti e completati **nell'ultimo quinquennio lungo tutto l'arco di vita professionale** relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini in relazione alle categorie indicate nel presente Disciplinare e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente appalto relativamente a:

- tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione);
- profilo architettonico, strutturale e impiantistico (vale a dire, analogia categorie e classi lavori);
- destinazione d'uso/funzionale e profilo dimensionale dell'intervento/immobile;

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 20 punti (D) – Discrezionale

CRITERIO A.2 - Esperienza del concorrente significativa della propria esperienza per lo svolgimento del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi del servizio di coordinamento per la sicurezza (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento, durata, etc. come da modello allegato) svolti e completati **nell'ultimo quinquennio lungo tutto l'arco di vita professionale** relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto, in relazione alle categorie indicate nel presente Disciplinare e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente appalto. relativamente a:

- tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione);
- profilo architettonico, strutturale e impiantistico (vale a dire, analogia categorie e



classi lavori);

- destinazione d'uso/funzionale e profilo dimensionale dell'intervento/immobile

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 20 punti (D) – Discrezionale

CRITERIO A.3 – competenze pregresse di gestione informativa, desunta da due servizi analoghi, espletati in data antecedente la pubblicazione del bando, che dimostrino la capacità a realizzare la prestazione richiesta.

Relazione tecnica illustrativa di n. 2 servizi analoghi svolti e completati **nell'ultimo quinquennio lungo tutto l'arco di vita professionale** relativi ad illustrare il controllo in itinere della modellazione informativa, facendo riferimento sia alla competenza di restituzione grafica del progetto che alla produzione e gestione dei documenti desunti per la contabilità ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità nella modellazione informativa e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 10 punti (D) – Discrezionale

CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

CRITERIO B.1 – Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per lo svolgimento del servizio di direzione dei lavori con l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale per lo svolgimento del servizio

Relazione che illustri la metodologia tecnica ed organizzativa proposta per lo svolgimento del servizio con l'utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, le risorse, gli strumenti e le modalità operative con particolare riguardo a:

- verifica delle interferenze e delle incoerenze;
- verifica dell'avvenuta e corretta classificazione degli elementi;

- verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto.

Criterio di attribuzione del punteggio: 15 punti (D) – Discrezionale

CRITERIO B.2– Qualità della metodologia tecnica e organizzativa proposta per lo svolgimento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza.

Relazione che illustri la metodologia tecnica ed organizzativa proposta per lo svolgimento del servizio da svolgere per i due ruoli preminenti. Il Concorrente dovrà specificare i propri indirizzi in tema di organizzazione del cantiere, in particolare come l'ufficio di direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza intendono adottare in relazione l'appalto ed all'appaltatore.

Per l'ufficio di direzione dei lavori dovranno essere illustrate le modalità di comunicazione all'interno dell'ufficio di DL e con il RUP, il controllo dell'esecuzione dei lavori (si ricorda che è richiesta la presenza minima settimanale dell'ufficio di direzione dei lavori di almeno due sopralluoghi), le modalità di redazione e condivisione con il RUP della documentazione e dei report prodotti in cantiere

Per il servizio di coordinamento per la sicurezza la modalità di comunicazione con la direzione dei lavori e con il RUP, proposte per la gestione di problematiche ambientali e territoriali, modalità di controllo sull'ingresso delle ditte esecutrici autorizzate, il controllo dell'esecuzione dei lavori (si ricorda che è richiesta la presenza minima settimanale di almeno due sopralluoghi), tenuta ed aggiornamento dei documenti inerenti la sicurezza, il piano di sicurezza ed il fascicolo dell'opera, da aggiornare costantemente e da consegnare su supporto informatico

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi

Criterio di attribuzione del punteggio: 15 punti (D) – Discrezionale

Offerta gestione informativa (oGI)

L'oGI è parte integrante dell'Offerta Tecnica del concorrente. In essa gli OO.EE. espongono come intendono rispondere alle richieste contenute nel Capitolato Informativo e nel sub-criterio B.2. La coerenza tra il Capitolato e l'oGI sarà verificata

dal Coordinatore dei flussi informativi, mentre la Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio al sub-criterio B.2 secondo quanto di seguito descritto. Si precisa che nell'offerta il concorrente deve dimostrare la capacità organizzativa, metodologica e tecnologica nel soddisfare gli obblighi informativi previsti dal Capitolato Informativo ed ha natura vincolante: l'offerta fatta in sede di gara fa parte dell'obbligazione da definire nel successivo Pgi

Ai sensi degli articoli 34 e seguenti dell'allegato II.12, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è generata dal sistema.

L'operatore economico per procedere alla compilazione della propria offerta economica sulla PAD deve cliccare su "Gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura economica. L'offerta economica firmata digitalmente deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Spese generali tramite indicazione del ribasso percentuale fino alla seconda cifra decimale, al netto di Iva.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il ribasso unico percentuale offerto che sarà applicato secondo le disposizioni dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 come modificato dal d.lgs. n. 209/2024.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. Si precisa che il ribasso offerto non può essere pari a 0 (zero) e che sono ammesse solo offerte economiche al ribasso.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

A	QUALITA' DELLA PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA PREGRESSA					
	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI	A.1	Esperienza del concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico	20 (D)	Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi	
		A.2	Esperienza del concorrente significativa della propria esperienza per lo svolgimento del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	20 (D)	Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi	
		A.3	competenze pregresse di gestione informativa che dimostrino la capacità a realizzare la prestazione richiesta	10 (D)	Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi	
	Totale					50

B	QUALITA' DELLA METODOLOGIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA					
	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	B.1	Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per lo svolgimento del servizio di direzione lavori con l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale	15 (D)	Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi	
		B.2	Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per lo svolgimento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza	15 (D)	Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi	
	Totale					30

SOGLIA DI SBARRAMENTO: verranno esclusi dalla gara i partecipanti che non conseguiranno un punteggio di almeno 46 punti nell'offerta tecnica, ottenuti secondo quanto previsto al seguente paragrafo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima di eventuali riparametrazioni.

A.1. PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE

A.1 Esperienza del concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto

Criterio di attribuzione del punteggio: 20 punti (D) – Discrezionale – Coefficiente attribuito da ciascun commissario secondo tabella:

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
Fino a 1	La proposta presentata è ottima, completa ed esauriente
Fino a 0,8	La proposta presentata è discreta ed adeguata
Fino a 0,5	La proposta presentata è sufficiente
Fino a 0,2	La proposta presentata è sommaria.
0,00	La proposta è insufficiente o non valutabile. Gli elementi descritti non consentono di accertare le modalità organizzative, la pianificazione degli interventi e la programmazione operativa. Valutazione insufficiente

A.2 Esperienza del concorrente significativa della propria esperienza per lo svolgimento del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto

Criterio di attribuzione del punteggio: 20 punti (D) – Discrezionale – Coefficiente attribuito da ciascun commissario secondo tabella:

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
Fino a 1	La proposta presentata è ottima, completa ed esauriente
Fino a 0,8	La proposta presentata è discreta ed adeguata
Fino a 0,5	La proposta presentata è sufficiente
Fino a 0,2	La proposta presentata è sommaria.

0,00	La proposta è insufficiente o non valutabile. Gli elementi descritti non consentono di accertare le modalità organizzative, la pianificazione degli interventi e la programmazione operativa. Valutazione insufficiente
------	---

A.3 Competenze pregresse di gestione informativa che dimostrino la capacità a realizzare la prestazione richiesta

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto per ciascun progetto

Criterio di attribuzione del punteggio: 10 punti (D) – Discrezionale – Coefficiente attribuito da ciascun commissario secondo tabella:

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
Fino a 1	La proposta presentata è ottima, completa ed esauriente
Fino a 0,8	La proposta presentata è discreta ed adeguata
Fino a 0,5	La proposta presentata è sufficiente
Fino a 0,2	La proposta presentata è sommaria.
0,00	La proposta è insufficiente o non valutabile. Gli elementi descritti non consentono di accertare le modalità organizzative, la pianificazione degli interventi e la programmazione operativa. Valutazione insufficiente

B MODALITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

B1. Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per svolgimento del servizio di direzione dei lavori con l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale per lo svolgimento del servizio

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi Criterio di attribuzione del punteggio: 15 punti (D) – Discrezionale – Coefficiente attribuito da ciascun commissario secondo tabella:

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
Fino a 1	La proposta presentata è ottima, completa ed esauriente
Fino a 0,8	La proposta presentata è discreta ed adeguata
Fino a 0,5	La proposta presentata è sufficiente
Fino a 0,2	La proposta presentata è sommaria.
0,00	La proposta è insufficiente o non valutabile. Gli elementi descritti non consentono di accertare le modalità organizzative, la pianificazione degli interventi e la programmazione operativa. Valutazione insufficiente

B 2. - Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per lo svolgimento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza

Documentazione: Relazione di max 2 pagine in A4 e max n°3 foto / schemi

Criterio di attribuzione del punteggio: 15 punti (D) – Discrezionale – Coefficiente attribuito da ciascun commissario secondo tabella:

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
Fino a 1	La proposta presentata è ottima, completa ed esauriente
Fino a 0,8	La proposta presentata è discreta ed adeguata
Fino a 0,5	La proposta presentata è sufficiente
Fino a 0,2	La proposta presentata è sommaria.
0,00	La proposta è insufficiente o non valutabile. Gli elementi descritti non consentono di accertare le modalità organizzative, la pianificazione degli interventi e la programmazione operativa. Valutazione insufficiente

16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, ai sensi dell'art. 2-bis dell'All. I.13 del d.lgs. n.36/2023

come modificato dal d.lgs. n. 209/2024, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

se $R_i < R_{med}$
allora $PE_i = (R_i / R_{med}) \alpha * X$
se $R_i > R_{med}$
allora $PE_i = X$

Dove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente pari a 0,2;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20.

16.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a $n. 3$ membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva la facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c. 3 del D.lgs. 36/2023 e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 10.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la valutazione dell'esperimento delle sedute in forma pubblica in quanto l'utilizzo della piattaforma telematica assicura l'intangibilità della documentazione e la tracciabilità delle operazioni senza possibilità di alterazioni (cfr. TAR Napoli 30.11.2021 n. 7692).

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta sarà effettuata secondo le modalità previste dalla stazione appaltante.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 16.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e,

successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica ed in subordine sul ribasso percentuale offerto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento, rispetto al corrispettivo stimato, tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito



negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dell'affidatario della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

L'affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una

dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento alle attività svolte. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

La polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 124 c. 2 in caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte in sede di offerta dall'operatore economico interpellato.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto



corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link

<https://amministrazionetrasparente.unifi.it/vp-9849-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale



Amministrativo di Firenze. Il contratto non prevede la clausola compromissoria ex articolo 213 del D.lgs. 36/2023.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti alla pratica oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, Pec: ateneo@pec.unifi.it .

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti